

# proposta di legge n. 351

a iniziativa della Giunta regionale

*presentata in data 22 luglio 2013*

---

APPROVAZIONE DELL'INTESA TRA LE REGIONI EMILIA ROMAGNA E  
MARCHE CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DEL PARCO INTERREGIONALE  
DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO

---

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge ha come oggetto la ratifica dell'intesa fra il Presidente della Regione Marche ed il Presidente della Regione Emilia Romagna relativa alla istituzione del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello.

La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), che detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, prevede infatti, all'articolo 22, comma 4, che "le aree protette regionali che insistono sul territorio di più regioni sono istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse, e gestite secondo criteri unitari per l'intera area delimitata".

La Regione Marche ha istituito il Parco naturale regionale Sasso Simone e Simoncello con legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali).

Per effetto della legge 3 agosto 2009, n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria, e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia Romagna, nell'ambito della Provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma della Costituzione), il Parco naturale regionale del Sasso Simone e Simoncello si è trovato a insistere nel territorio delle due Regioni Marche ed Emilia Romagna.

La Regione Marche e la Regione Emilia Romagna, per garantire una gestione unitaria del territorio del Parco, hanno quindi sottoscritto, in data 22 gennaio 2010, un apposito Protocollo di intenti tramite il quale è stato contestualmente

costituito un gruppo di lavoro interregionale incaricato di redigere il progetto di legge finalizzato a istituire il Parco naturale interregionale del Sasso di Simone e Simoncello, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 394/1991.

Durante questo processo di trasformazione da realtà regionale a interregionale, l'Ente Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello ha garantito l'assolvimento delle funzioni di segreteria e di coordinamento del gruppo di lavoro, il quale ha effettuato riunioni e incontri, coinvolgendo i portatori di interesse locali (amministratori, cacciatori, agricoltori, operatori del comparto turistico) anche attraverso assemblee e dibattiti pubblici.

Il Presidente dell'Ente Parco, a conclusione dei lavori del gruppo, con lettera prot. 1180 del 4 ottobre 2010 ha inviato alle due Regioni (Marche ed Emilia Romagna), per il seguito di competenze, la proposta di intesa che formalizza l'avvio dell'area protetta interregionale.

Nel frattempo sono decaduti gli organi dell'Ente Parco e quindi, dal mese di dicembre 2011, si è provveduto alla nomina, d'intesa fra le due Regioni, del Commissario straordinario, incarico successivamente confermato.

Nello stesso periodo sono stati effettuati diversi incontri tra le due Regioni e gli enti locali, che hanno consentito di addivenire all'elaborazione dell'intesa definitiva.

Le Giunte delle due Regioni, con delibere n. 913 del 17 giugno 2013 (Marche) e n. 906 del 2 luglio 2013 (Emilia-Romagna), hanno approvato lo schema di intesa per l'istituzione del Parco naturale interregionale del Sasso Simone e Simoncello, autorizzando i rispettivi Presidenti a sottoscriverla; il laborioso processo si è concluso in data 8 luglio 2013 con la sottoscrizione dell'intesa.

**Art. 1***(Approvazione dell'intesa)*

1. Ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione e dell'articolo 21, comma 2, lettera c), dello Statuto, con la presente legge è approvata l'intesa concernente l'istituzione del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello, stipulata in data 8 luglio 2013 tra le Regioni Emilia Romagna e Marche.

**Art. 2***(Decorrenza)*

1. Le disposizioni dell'intesa di cui all'articolo 1 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore dell'ultima legge regionale di approvazione della stessa.

**Art. 3***(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.